Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 31 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **1158.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

All'art. 4 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

A seguito del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il magistero « Maria SS. Assunta » adegua i propri organici al citato decreto del Presidente della Repubblica attuando accanto al ruolo dei professori ordinari, il ruolo dei professori associati e quello dei ricercatori, secondo le tabelle annesse.

Art. 9, lettera *c*), l'espressione « mediante incarichi » viene così modificata: « ... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o contratti di diritto privato »;

Art. 13, viene così modificato:

Il consiglio direttivo si compone dei membri previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 14, lettera *a*), l'espressione « mediante incarico » viene così modificata: « ... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o contratti di diritto privato »; alla lettera *b*), dopo l'espressione « professori di ruolo » si aggiunge « ... in merito al conferimento degli affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o contratti di diritto privato ».

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

ermeneutica filosofica;
filologia slava;
filosofia dell'educazione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura greca;
lingua e letteratura polacca;
linguistica generale;
storia del cristianesimo;
storia della musica;
storia delle dottrine politiche;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia greca.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementar del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i se guenti:

ermeneutica filosofica;
filosofia dell'educazione;
filosofia del linguaggio;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
pedagogia comparata;
pedagogia sociale;
pedagogia speciale;
pedagogia sperimentale;
psicologia scolastica;
psicopedagogia;
storia del cristianesimo;
storia delle dottrine politiche;
storia della filosofia antica;
storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

ermeneutica filosofica;
filologia slava;
filosofia della storia;
filosofia del linguaggio;
letteratura ispano-americana;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura portoghese;

linguistica applicata;
linguistica generale;
storia del cristianesimo;
storia delle dottrine politiche;
storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 24 - viene così modificato: L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da professori a contratto.

Art. 25 - viene così modificato: Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle Università dello Stato. La nomina viene fatta dal consiglio di amministrazione.

Art. 27 - viene così modificato: « Il conferimento delle supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e la stipula di contratti di diritto privato sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Art. 28 - dopo l'espressione « ai professori di ruolo » è aggiunta l'espressione « e ai ricercatori » e dopo l'espressione « per i professori di ruolo » è aggiunta l'espressione « e per i ricercatori » a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 29 - dopo l'espressione « ai professori di ruolo » è aggiunta l'espressione « e ai ricercatori ».

Art. 30 - viene soppresso.

Art. 32 - viene così modificato: I posti di lettore di lingua madre sono determinati in base all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 33 - viene così modificato: Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei lettori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia per i lettori delle Università dello Stato.

Il testo dell'art. 48 - titolo VIII, è trasferito al titolo IV e prende il numero di art. 44.

L'art. 44 è sostituito con i due nuovi seguenti articoli che prendono la numerazione di articoli 45 e 46.

Art. 45. — L'ufficio di segreteria è costituito da una segretaria capo, da una o più impiegate, secondo le esigenze dell'ufficio.

Art. 46. — L'ufficio di economato e cassa è costituito da una economa capo, da una o più impiegate, secondo le esigenze dell'ufficio.

L'art. 50 prende la numerazione di art. 47 e viene così modificato:

Art. 47. — L'istituto ha una propria biblioteca. Al servizio della biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, una o più impiegate e il personale d'ordine necessario.

Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal consiglio direttivo con apposito regolamento interno.

L'art. 45 prende la numerazione di art. 48 e viene così modificato:

Art. 48. — Le retribuzioni e le previdenze del personale non docente sono fissate dal consiglio di amministrazione in misura non superiore e comunque secondo quanto previsto per le corrispondenti categorie di personale statale.

L'art. 46 assume il numero di art. 49.

L'art. 47 del titolo VII è trasferito al titolo VIII ed assume il numero di art. 50.

L'art. 49 del titolo VIII viene soppresso.

Tabella n. 1 (Art. 4):

Posti di ruolo di professori:
professori ordinari n. 8;
professori associati n. 12.

Tabella n. 2 (Art. 4):

Posti di ruolo dei ricercatori:
ricercatori n. 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1982, n. **486.**

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di incrementare le entrate dello Stato e degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a L. 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3, ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, ed, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i precedenti commi si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori.

A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro trenta giorni dalla predetta data all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e modificato con l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430.

Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui al precedente ottavo comma o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nel precedente ottavo comma.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Il versamento di acconto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo di imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 20 per cento ed al 22 per cento.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto articolo 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Art. 5.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'incremento del gettito tributario, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983, di apposito fondo di lire 500 miliardi.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, provvede con propri decreti a trasferire dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, la somma stessa in relazione alle esigenze di cui ai commi successivi.

A valere sul fondo di spesa di cui al primo comma, il Ministero delle finanze, con proprio regolamento ed anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 20 settembre 1942, n. 1140, provvede a stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione di convenzioni intese a:

a) acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione di sola costruzione, fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, nonché fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale assegnato alle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) effettuare lavori di ristrutturazione e di adattamento degli immobili, di ammodernamento degli impianti dei propri uffici centrali e periferici, ed acquistare apparati tecnici e attrezzature, compresi i lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza negli uffici finanziari, nonché a provvedere per l'acquisto e il noleggio di mezzi tecnici, di arredi, di attrezzature e di apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche e per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni;

c) affidare ad una o più società specializzate, eventualmente a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, il completamento e la esecuzione di nuove realizzazioni ed integrazioni, nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo, si applica l'art. 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. E', in ogni caso, esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al presente articolo.

Per l'onere derivante dalla stipula delle convenzioni di cui al punto *c*) per il quinquennio 1983-87 il Fondo di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Per far fronte a inderogabili necessità operative degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere, per l'anno 1983, un contingente di 700 dattilografi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assunzione del detto personale e per la sua assegnazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale ed alle intendenze di finanza, le quali ne potranno disporre l'utilizzazione, in relazione a specifiche esigenze, rispettivamente presso gli uffici centrali e, nell'ambito di ciascuna provincia, presso i singoli uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze. Al personale contemplato dal presente comma viene attribuito il trattamento economico previsto per la categoria terza (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

La relativa spesa di lire 9 miliardi, prevista per il 1983, farà carico al fondo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed alla importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con la indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. **487**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 78/669 del 2 agosto 1978, emanata dal Consiglio della Comunità economica europea avente ad oggetto le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto che non sono state formulate osservazioni in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è modificato come segue:

« La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità euro-

pee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — NICOLAZZI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 luglio 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143, del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980 contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni e le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti alla esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto del 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 285, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1981, n. 394;

Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981 con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati riguardanti le condizioni e modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale, sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto dell'11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981 concernente le modalità d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/*g* della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982 contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977 concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni in legge n. 29 luglio 1981, n. 394;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, come modificata dalle decisioni del Consiglio della CEE del 27 giugno 1980, del 16 novembre 1981 e del 28 luglio 1982;

Ritenuta l'opportunità di aumentare, a seguito dell'aumento dei tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in valuta forte, i tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in lire;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazioni del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 è così modificato:

« I tassi minimi d'interesse a carico dei mutuatari sono determinati per i contratti denominati in lire nelle misure seguenti:

13,85% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

15,10% annuo per le operazioni di durata superiore a 5 anni ».

I predetti tassi si applicano ai contratti stipulati successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I tassi minimi d'interesse, per i contratti espressi in valuta forte, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1982
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229

(3801)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione alla seconda cattedra di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Roma ad effettuare operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal prof. Raffaello Cortesini, direttore della seconda cattedra di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 27 luglio 1977 e 15 novembre 1978, intese ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 aprile 1981 relativamente all'idoneità delle strutture all'effettuazione dei trapianti di fegato dello stesso complesso chirurgico;

Premesso che, nella seduta del 23 aprile 1982, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato l'opportunità di stabilire i requisiti necessari per il funzionamento di un centro prelievi e trapianti di pancreas;

Constatato che detti requisiti sono stati stabiliti nella seduta dell'8 giugno 1982;

Tenuto conto che lo stesso Consiglio superiore di sanità, nella stessa seduta ha rilevato che i requisiti fissati per il funzionamento di un centro prelievi e trapianti di pancreas sono sovrapponibili a quelli stabiliti per il funzionamento di un centro prelievi e trapianti di fegato nella fattispecie ha concordato sull'esistenza di tale idoneità relativamente al complesso chirurgico diretto dal prof. Cortesini;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La seconda cattedra di patologia chirurgica - servizio trapianti di organi dell'Università degli studi di Roma è autorizzata all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della cattedra di anatomia chirurgica, attualmente idonee per le attività trapiantologiche da parte della seconda clinica chirurgica, dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, direttore primario del servizio trapianto di organo;

Alfani dott. Dario, assistente del servizio trapianto di organo;

Formulari dott. Antonio, assistente del servizio trapianto di organo;

Berloco dott. Pasquale, assistente del servizio trapianto di organo;

Passalacqua dott. Stefano, assistente del servizio trapianto di organo.

Art. 3.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma alla fine di ogni anno il prof. Raffaello Cortesini dovrà trasmettere i protocolli, i nominativi, l'esito dei trapianti perché vengano inviati al Ministero della sanità.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3703)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste in data 14 luglio 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e di trapianto di tessuto corneale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Brancato prof. Rosario, professore di clinica oculistica e direttore di clinica oculistica;

Ravalisco dott. Giuseppe, aiuto universitario della clinica oculistica;

Bradaschia dott. Luigi, aiuto ospedaliero della clinica oculistica;

Giovannini dott. Enzo, aiuto ospedaliero incaricato della clinica oculistica;

Menchini dott. Ugo, assistente di ruolo universitario della clinica oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della valdità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3731)

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Foggia al solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente della U.S.L. Foggia/8 in data 10 settembre 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per gli ospedali riuniti di Foggia;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 febbraio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Foggia sono autorizzati all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono essere eseguite presso la sala operatoria ubicata presso il centro di rianimazione degli ospedali riuniti di Foggia dai seguenti sanitari:

Pellegrino prof. Antonio, primario della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia;

Balta dott. Domenico, aiuto della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia;

De Girolamo dott. Domenico, assistente della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia;

Di Ceglie dott. Franco, assistente della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia;

Pappalettera dott. Saverio, assistente della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia;

Lojodice dott. Cataldo, assistente della divisione di urologia ospedali riuniti di Foggia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. Foggia/8 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparante autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A., detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *C*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Halcion - Upjohn		
30 cpr 0,25 mg	24713	3.865
30 cpr 0,5 mg	24713/1	3.905
Ticlodone - Grinos		
20 conf 250 mg	24716	40.145
30 conf 250 mg	24716	27.175
Uroplex - SPA		
20 cpr	24712	10.460

ALLEGATO *C*/MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIA		
Carnitene - Sigma Tau		
os 10 fl 1 g	18610/B	17.880
30 cpr 330 mg	18610/C	16.460
SERIE		
Lisozima - SPA		
30 cpr 500 mg	4446/4	20.865

(3707)

Provvedimento n. 28/1982. Prezzo dei giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 17, legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 51/1980 dell'8 agosto 1980;

Vista la richiesta della Federazione italiana editori giornali del 14 luglio 1982 per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione;

Considerata la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Delibera:

1) A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 51/1980 dell'8 agosto 1980, il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° agosto 1982, in L. 500 (cinquecento), indipendentemente dal numero delle pagine.

2) I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000.

3) I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei giornali quotidiani di informazione specializzata, degli organi di partito e confessionali, non possono superare l'importo di L. 110.000.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(3802)

Provvedimento n. 30/1982. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 23 del 1° luglio 1982;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 10 del 27 febbraio 1981;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge n. 486 del 31 luglio 1982;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

A) *Benzine: prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivi delle imposte*:

benzina super	L./litro	1.120
benzina normale	»	1.070
benzina agricola	»	371
benzine pesca e piccola marina:		
super	»	386
normale	»	344

B) *G.P.L.*:

Autotrazione: prezzo al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio trasporti G.P.L. . . . . L./litro 730

Domestico: prezzi al consumo franco magazzino del rivenditore per merce confezionata in bombole di acciaio posta sul mezzo del compratore, comprensivi delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio trasporti G.P.L.:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg e fino a 24 kg	L./kg	890
con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg	»	896
con peso netto di propano commerciale superiore a 24 kg (propano superiore all'85%)	»	910

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza, a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e il ritiro del vuoto.

Industriale: (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161) prezzo al consumo per merce sfusa resa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento, comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio trasporti G.P.L., al netto dei costi passaggio al deposito . . . . L./kg 527

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

L'entrata in vigore del provvedimento n. 26/1982 del 6 luglio 1982, già prevista per il 1° agosto 1982, viene anticipata alla decorrenza del presente provvedimento.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(3806)

Provvedimento n. 31/1982. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 20/1982 dell'8 giugno 1982;
Visto il decreto-legge n. 486 del 31 luglio 1982;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc. per consegna al compratore è fissato in L. 560 il mc. IVA e imposte di consumo incluse.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(3808)

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 136284 del 27 luglio 1982 praticabili dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

gasolio autotrazione	L./litro	535
gasolio agricoltura	»	420
petrolio agricoltura	»	409
gasolio pesca e piccola marina	»	389
petrolio pesca e piccola marina	»	379
olio combustibile ATZ	L./kg	288
olio combustibile BTZ	»	317

prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A)	*B)*	*C)*	*D)*	*E)*
gasolio	L./litro	495	498	501	504	507
petrolio (*)	»	545	548	551	554	557
olio combustibile fluido	L./kg	406	409	412	415	418

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

bacino lagunare di Venezia	L./litro	10
comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 litri franco negozio.

(3807)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3735)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 Mod. 241. — Data: 10 maggio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Enzo Gatti, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Corso di laurea in scienze geologiche

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

I Anno:

geografia;
fisica sperimentale I;
mineralogia.

II Anno:

paleontologia;
fisica sperimentale II;
geografia fisica;
micropaleontologia.

III Anno:

rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia.

Corso di laurea in scienze biologiche

I Anno:

zoologia I;
istologia ed embriologia;
istituzioni di matematiche;
fisica;
chimica generale ed inorganica.

II Anno:

zoologia II;
botanica II AN;
anatomia comparata;
fitogeografia;
etologia.

III Anno:

chimica biologica;
genetica;
fisiologia generale I;
endocrinologia comparata.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari;
protesi dentaria.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Corso di laurea in scienze biologiche (IV anno)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
anatomia umana;
botanica II;
anatomia comparata;
microbiologia;
sperimentazioni di chimica;
igiene;
genetica;
idrobiologia e pescicultura;
fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Corso di laurea in clinica e tecnologie farmaceutiche

Facoltà di farmacia:

laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche

Facoltà di farmacia:

analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa) fondamentale;
analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa) fondamentale;
chimica organica II fondamentale;
analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti) fondamentale.

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori

lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (I lingua);
traduzione in italiano dall'inglese con elementi di traduzione specializzata 1-2 (I lingua) - 2° biennio traduzione;
interpretazione consecutiva dall'italiano in inglese 1-2 (I lingua) - 2° biennio interpretazione;
traduzione in italiano dal francese 1-2-3-4 (II lingua);
traduzione dall'italiano in francese 1-2-3-4 (II lingua);
letteratura della lingua francese 1-2 (I-II lingua) - 2 biennio traduzione;
interpretazione consecutiva in italiano dal francese 1-2 (I-II lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione simultanea in italiano dal francese 1-2 (I lingua) - 2° biennio interpretazione;
lingua tedesca con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua);
traduzione in italiano dal tedesco 1-2 (I lingua) - 1° biennio;
traduzione in italiano dal tedesco con elementi di traduzione specializzata 1-2 (I lingua) - 2° biennio traduzione;
traduzione dall'italiano in tedesco 1-2-3-4 (II lingua)
letteratura della lingua tedesca 1-2 (I-II lingua) - 2° biennio traduzione;
interpretazione consecutiva dall'italiano in tedesco 1-2 (I lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione simultanea in italiano dal tedesco 1-2 (I lingua) - 2° biennio interpretazione;
lingua serbo-croata con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua);
interpretazione simultanea in italiano dal russo 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione consecutiva in italiano dal russo 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione simultanea in italiano dallo spagnolo 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione consecutiva in italiano dallo spagnolo 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
traduzione in italiano dallo sloveno 1-2-3-4 (II lingua);
interpretazione simultanea in italiano dallo sloveno 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
interpretazione consecutiva in italiano dallo sloveno 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;
letteratura della lingua slovena 1-2 (II lingua) - 2° biennio traduzione;
traduzione in italiano dall'olandese 1-2-3-4 (II lingua);
traduzione dall'italiano in olandese 1-2-3-4 (II lingua);
interpretazione simultanea in italiano dall'olandese 1-2 (II lingua) - 2° biennio interpretazione;

letteratura della lingua olandese 1-2 (II lingua) - 2° biennio traduzione;

elementi di diritto pubblico e privato 1-2-3-4;

tecnica e corrispondenza commerciale italiana I;

lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Corso di laurea in scienze della produzione animale

Facoltà di agraria:

agronomia generale e coltivazioni erbacee (2° corso) fondamentale;

igiene zootecnica (2° corso) complementare;

patologia generale comparata (2° corso) fondamentale.

Corso di laurea in scienze agrarie

avicoltura (3° corso) complementare;

botanica generale (1° corso) fondamentale;

idraulica agraria con applicazioni di disegno (4° corso) fondamentale;

idrobiologia e piscicoltura (2° corso) complementare;

matematica (1° corso) fondamentale;

meccanica agraria con applicazioni di disegno (3° corso) fondamentale;

tecnologia della birra (2° corso) complementare semestrale;

topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno (4° corso) fondamentale;

zooeconomia (2° corso) complementare;

zoognostica (2° corso) fondamentale.

Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari

morfologia e fisiologia animale (1° corso) fondamentale.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) archivista (III anno) fondamentale;

2) biglioteconomia e bibliografia (I anno) fondamentale;

3) documentazione (III anno) fondamentale;

4) lingua e letteratura italiana (II anno) fondamentale;

5) progettazione e gestione degli ambienti confinanti (per materiali archivistici e librari) (III anno) fondamentale;

6) paleografia e diplomatica (II anno) fondamentale;

7) storia moderna (II anno) fondamentale;

8) filologia romanza (II anno) complementare;

9) geografia storica (II anno) complementare;

10) gestione e conservazione dei supporti con cartacei (III anno) complementare;

11) legislazione dei beni culturali (II anno) complementare;

12) letteratura latina medioevale (I anno) complementare;

13) lingua e letteratura inglese (III anno) complementare;

14) papirologia (I anno) complementare;

15) storia del libro e della stampa (III anno) complementare;

16) storia della tradizione manoscritta (III anno) complementare.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(3737)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

h) istituto di chimica agraria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria, a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3791)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 39, IN CHIVASSO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso lo stabilimento ospedaliero di Chivasso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso lo stabilimento ospedaliero di Chivasso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chivasso (Torino).

(521/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 207 del 29 luglio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 28, *in Settimo Torinese*: **Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore, assistente, archivista dattilografo e agente tecnico.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822090)